

Tribunale civile Firenze, 26 ottobre 2017, in Foro it., 2018, I, 682

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ministero dei beni e attività culturali e del turismo riferisce che la Visit Today di Tholonthuduwa Siriwardhanage Ujitha Sampath e Loku Kodikara Arachchige Geethika Snc (di seguito: Visit Today), esercente l'attività di agenzia di viaggio, offre ai suoi clienti accessi ad alcuni musei italiani — tra i quali la galleria dell'Accademia di Firenze — con visite guidate, a prezzi peraltro superiori a quelli praticati dalla biglietteria del museo e che consentono all'agenzia notevoli margini di guadagno.

Nei mezzi pubblicitari utilizzati dall'agenzia — dépliant, sito Internet — compaiono immagini della galleria e del David di Michelangelo.

Il ricorrente fa presente che, ai sensi dell'art. 108 d.leg. 42/04 (codice dei beni culturali) la riproduzione di beni culturali con scopo di lucro è soggetta a concessione, mentre la Visit Today non l'ha mai chiesta né ottenuta, sì che l'uso delle immagini del David ne risulta illecito, integrando altresì una forma di abuso dell'immagine altrui, nonché di concorrenza sleale.

Preannuncia pertanto un'azione ordinaria per far valere i suoi diritti, ma, temendo di subire nell'attesa un danno irreparabile, chiede una misura d'urgenza che inibisca alla convenuta, su tutto il territorio europeo, l'utilizzo a fini commerciali della riproduzione del nome e dell'immagine del David, disponga il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario che contenga detta riproduzione, nonché l'oscuramento del sito Internet della convenuta, salvo che per l'obbligo di pubblicazione sul medesimo del provvedimento cautelare, disponga infine la pubblicazione su quotidiani e periodici ed una penale per ogni visita guidata e ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Visit Today è rimasta contumace.

L'art. 108 del codice dei beni culturali riserva all'autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dalla autorità medesima, facendo libera la riproduzione delle opere solo se effettuata senza scopo di lucro.

Non vi è dubbio sulla qualificazione della scultura in oggetto come bene culturale, né sul fatto che l'autorità che lo ha in consegna è la galleria

dell'Accademia di Firenze, riconducibile al ministero ricorrente; pertanto, il suo utilizzo a fini lucrativi effettuato tramite riproduzione della sua immagine rientra nelle ipotesi per le quali è necessaria la concessione dell'autorità amministrativa.

Non risulta che Visit Today abbia mai chiesto né ottenuto tale concessione, mentre è documentato dal ricorrente che la convenuta, nondimeno, usa la figura ed il nome del David per pubblicizzare la sua attività commerciale; ne deriva, come ipotesi giuridica probabilmente fondata, l'illiceità della condotta dell'agenzia, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Meno evidente è la fondatezza degli addebiti di lesione del nome e immagine e di concorrenza sleale, dovendosi meglio precisare, da un lato, in che modo nome e immagine del ministero siano stati abusivamente spesi, da altro lato in quali termini le parti del presente procedimento siano tra loro concorrenti; tuttavia, per la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, è sufficiente aver individuato il motivo di illiceità che precede, fondato sul disposto del codice dei beni culturali.

Sussiste anche la necessità di provvedere con urgenza, posto che l'uso indiscriminato dell'immagine di beni culturali è suscettibile di svilirne la forza attrattiva.

Il ricorso dev'essere perciò accolto per quanto riguarda le richieste di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione del materiale pubblicitario, fissazione di penali per il ritardo e pubblicazione del presente provvedimento, mentre non appare proporzionata alla fattispecie la misura dell'oscuramento del sito Internet, salvo l'obbligo di eliminare da esso l'immagine della scultura e di pubblicare sul medesimo il presente provvedimento.